

CITTÀ DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RESPINTA NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2016

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	FERRARIS Giovanni Maria	ONOFRI Laura
ARALDI Andrea	FURNARI Raffaella	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	GENISIO Domenica	RICCA Fabrizio
BERTOLA Vittorio	GRECO LUCCHINA Paolo	SBRIGLIO Giuseppe
CARBONERO Roberto	LA GANGA Giuseppe	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	LATERZA Vincenzo	TROIANO Dario
CASSIANI Luca	LEVI-MONTALCINI Piera	TROMBOTTO Maurizio
CENTILLO Maria Lucia	LIARDO Enzo	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	LOSPINUSO Rocco	VENTURA Giovanni
CUNTRO' Gioacchino	MAGLIANO Silvio	VIALE Silvio
CURTO Michele	MARRONE Maurizio	

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - GALLO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risulta assente la Consigliera APPENDINO Chiara.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PRESENZA DI SIMBOLI RELIGIOSI IN SALA ROSSA. MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 286.

Proposta dei Consiglieri Viale, Levi-Montalcini e Bertola.

Il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato il 20 dicembre 1996 stabilisce che le sedute del Consiglio Comunale si svolgano nella "Sala rossa" del Palazzo Civico (articolo 94 comma 1).

Lo Statuto della Città di Torino, adottato nella seduta del Consiglio Comunale del 20 giugno 1994, individua il Comune come rappresentante della comunità che vive nel territorio comunale (articolo 1). La sede è nel Palazzo Civico, lo stemma ed il gonfalone sono quelli storicamente in uso ed il vessillo è la bandiera storica dell'assedio del 1706 (articolo 4). Tra le finalità perseguite dal Comune vi è quella di tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione (articolo 2, lettera a). La Costituzione Italiana sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione di religione (articolo 3).

La sala in cui si riunisce il Consiglio Comunale è il simbolo dell'autogoverno del Comune. Essa è l'immagine dei rapporti tra i cittadini, tra le loro idee e le loro fedi, coniugando il valore storico del luogo con quello civico di rappresentanza della Città e della comunità che la abita e la costituisce.

La Sala rossa fu allestita nel 1758 in occasione dell'ampliamento del Palazzo ad opera dell'architetto Benedetto Alfieri. In quell'occasione furono dipinte da Francesco Bolgìe le due sovrapporte, sulla parete destra fu collocato il Ritratto del sindaco Bellezia di Bartolomeo Caravoglia, dipinto nel 1670, e sul soffitto fu traslato dalla Sala delle Congregazioni il dipinto seicentesco di Giovanni Andrea Casella "Allegoria della Sapienza". Nel 1831 fu collocato alle spalle dello scranno del Presidente il Ritratto di Carlo Alberto dipinto da Pietro Ayres presumibilmente nello stesso anno. Nel 1861 fu collocato sulla parete sinistra il dipinto di Amedeo Augero (1835-36) che ritrae l'arcivescovo durante il voto fatto in occasione del colera. Nel 1911 fu collocato sulla parete sinistra il medaglione di Cavour. Dopo la Prima Guerra Mondiale, sempre sulla parete sinistra, fu collocato il medaglione che ricorda Marcello Prestinari, Vladimiro Bono e Luigi Reyneri, Consiglieri Comunali caduti nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1960 circa fu appesa una riproduzione del decreto di conferimento alla Città di Torino della Medaglia d'oro al valore militare emanato nel 1947.

In data imprecisata, negli anni '60, senza che risulti alcun documento di una deliberazione formale, è stato collocato un crocifisso in legno e plastica, che nel 1997 risultava essere inventariato tra i beni mobili del Gabinetto del Sindaco (risposta sindacale alla interpellanza 9709363/02) e che nel 2000, in occasione di un momentaneo smarrimento, veniva sostituito con un altro di analogo valore acquistato dalla Presidenza del Consiglio Comunale.

Il diritto all'uguaglianza ed alla libertà religiosa trova affermazione e garanzia nei principi costituzionali. Nessuna norma, al contrario, prescrive che nella sala del Consiglio Comunale debba essere esposto un crocifisso, o un qualsiasi altro simbolo religioso o ideologico, mentre assume un forte valore il fatto che la Sala rossa, simbolo dell'istituzione comunale, sappia tutelare

i valori di laicità e di libertà religiosa della comunità che essa rappresenta e che in essa si riconosce. Uno dei valori fondamentali della persona è proprio quello di coscienza, anche in relazione alla esperienza religiosa, intesa sia come "libertà di culto" sia come "libertà di non culto".

La "Sala rossa", inoltre, rappresenta idealmente l'inizio della storia dell'affermazione della libertà religiosa in Italia, essendo sede ed immagine simbolica del Consiglio Comunale della Città che fu Capitale, prima del Regno di Sardegna e poi del Regno d'Italia. Lo Statuto Albertino, fondato, come gli altri Stati cattolici, "sulla grazia di Dio", affermava che "La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato", ma prevedeva che "Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi", ponendo così fine alle leggi ordinarie che discriminavano gli aderenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica. Nel 1848 fu abolito il ghetto ebraico e agli ebrei ed ai valdesi vennero riconosciuti diritti civili e politici, compresa la facoltà di conseguire i gradi accademici. Da Torino iniziò un percorso culturale, civile e giuridico che, con l'unificazione politica, estese la legislazione in materia religiosa del Regno di Sardegna all'Italia.

Il superamento della nozione di "Religione di Stato" enunciata nell'articolo 1 dello Statuto Albertino, ribadita nell'articolo 1 del Trattato del 1929 tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia, ma incompatibile con il principio costituzionale fondamentale di laicità dello Stato e con quello di uguaglianza, è stato constatato nell'articolo 1 del Protocollo addizionale all'Accordo di modifica del Concordato Lateranense, recepito con la Legge 25 marzo 1985 n. 121. In esso si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica sola religione dello Stato italiano.

E' quindi necessario superare ogni discriminazione tra la ex "religione dello Stato" e gli altri culti, come ogni altra discriminazione tra i cittadini che professano una fede religiosa e quelli che non professano alcuna convinzione religiosa. La Corte Costituzionale infatti, nella sentenza 925/88, ha osservato come: "Il superamento della contrapposizione fra le religioni cattolica, "sola religione dello Stato", e gli altri culti "ammessi"... renderebbe, infatti, ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero di appartenenti alle varie confessioni". Tale orientamento è stato ripreso nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 439 del 2000, sulla questione del crocifisso esposto nelle sedi di seggio elettorale, osservando come "nella motivazione della sentenza 440/95 ... la Corte Costituzionale indica l'obiettivo di una tutela non discriminatoria ma pluralistica di "tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse": pluralismo garantito dal supremo principio di laicità dello stato, che induce a preservare lo spazio "pubblico" della formazione e della decisione dalla presenza, e quindi dal messaggio sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche di una sola religione (come, in generale, di una sola delle altre condizioni non discriminabili, di cui all'articolo 3 Costituzione), ad esclusione delle altre". I principi di laicità, dunque, non impediscono solo che un certo connotato religioso sia considerato giuridicamente costitutivo della realtà statale, ma anche che esso trovi forme

esplicite ed esclusive di rappresentazione pubblica o di simbolizzazione istituzionale.

Il crocifisso esposto nella Sala rossa non ha alcun collegamento con la storia della sala, o con qualche particolare avvenimento della storia della Città, ma è stato collocato, senza alcuna decisione formale, come burocratica attuazione del dettato concordatario, che definiva la religione cattolica "sola religione dello Stato".

Proprio per questa ragione, dunque, l'esposizione del simbolo di una religione risulta in contrasto con i principi dello Statuto della Città di Torino e con i diritti costituzionalmente garantiti.

Visto che le competenze del Consiglio Comunale comportano le decisioni in merito alle adunanze, al luogo ed all'arredo della sala ove esso si riunisce in seduta pubblica, e quindi anche in merito alla "Sala rossa" di Palazzo Civico.

Tutto ciò premesso,

I C O N S I G L I E R I

Visto il testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

P R O P O N G O N O

- 1) di stabilire che nella sala pubblica ove si svolge il Consiglio Comunale non siano collocati simboli religiosi, con l'eccezione di quelli compresi nelle opere d'arte o negli arredi che costituiscono il patrimonio storico-artistico della sala;
- 2) di rimuovere dalla Sala rossa il crocifisso "concordatario" attualmente esposto;
- 3) di modificare il Regolamento del Consiglio Comunale, aggiungendo al capo III, articolo 94, il seguente punto 1 bis: "Nella "Sala rossa" del Palazzo Civico e nelle sale ove si riuniscono il Consiglio Comunale e le Commissioni Consiliari non possono essere esposti simboli religiosi. Sono esclusi i simboli che sono contenuti nelle opere d'arte o negli arredi storici presenti nelle sale e quelli liberamente indossati dai partecipanti alle adunanze, in modo rispettoso della dignità dell'assemblea.".

I C O N S I G L I E R I C O M U N A L I

F.to Viale

F.to Levi-Montalcini
F.to Bertola

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE SERVIZIO
PROCESSO DELIBERATIVO
F.to Roux

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Onofri Laura, Troiano Dario, Trombotto Maurizio

Non partecipano alla votazione:

Nomis Fosca

PRESENTI 28

VOTANTI 28

FAVOREVOLI 4:

Bertola Vittorio, Carretta Domenico, Levi-Montalcini Piera, Viale Silvio

CONTRARI 24:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Furnari Raffaella, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Lospinuso Rocco, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Muzzarelli Marco, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni

Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara respinto il provvedimento.

Si dà atto che il Consigliere Domenico Carretta ha inteso esprimere voto contrario.
